



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.11.2022
COM(2022) 632 final

2022/0376 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'applicazione di un aumento dei diritti per i visti nei confronti della Gambia

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, del codice dei visti¹, la Commissione valuta regolarmente, con cadenza almeno annuale, la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione e riferisce al Consiglio in merito.

Sulla base di tale valutazione e tenuto conto delle misure adottate dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione e delle relazioni generali dell'Unione con tale paese terzo, la Commissione ha concluso che la Gambia non ha cooperato in misura sufficiente e che occorre quindi intervenire. Pertanto, il 15 luglio 2021 la Commissione, conformemente all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti, ha adottato una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che sospende l'applicazione di alcune disposizioni del codice dei visti di seguito indicate nei confronti dei cittadini della Gambia. Il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 il 7 ottobre 2021².

Il codice dei visti stabilisce che, laddove le misure applicate conformemente a tale decisione di esecuzione siano ritenute inefficaci, in seguito a una valutazione della Commissione e conformemente all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b), del codice dei visti, la Commissione presenti una proposta volta ad applicare gradualmente uno dei diritti per i visti maggiorati, pari a 120 EUR o 160 EUR. Tali diritti per i visti si applicherebbero invece dei normali diritti per i visti, pari a 80 EUR.

- **Il caso della Gambia**

Dopo l'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente hanno proseguito il dialogo con le autorità della Gambia chiedendo a queste ultime di migliorare senza ulteriore indugio la cooperazione in materia di riammissione. La Commissione e gli Stati membri hanno avviato un dialogo con i rappresentanti delle autorità della Gambia a livello sia tecnico che politico. In diverse occasioni l'UE ha sottolineato la sua profonda preoccupazione per la mancanza di progressi e le possibili conseguenze del mancato miglioramento della situazione.

La cooperazione con la Gambia in materia di riammissione rimane problematica. Gli Stati membri hanno dovuto far fronte a una cooperazione disomogenea in tutte le fasi del processo di riammissione e rimpatrio. Nel quadro di valutazioni continue effettuate dalla Commissione sulla base di dati affidabili forniti dagli Stati membri, dalle discussioni in seno ai pertinenti gruppi di lavoro e gruppi di esperti del Consiglio, nonché dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione, gli Stati membri hanno segnalato una cooperazione insufficiente in tutte le fasi del processo di riammissione, ivi compresa l'applicazione delle buone pratiche in materia di procedura di identificazione e rimpatrio concordate tra l'UE e la Gambia.

¹ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

² Decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio, del 7 ottobre 2021, relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Gambia.

Per la maggior parte del 2019 e del 2020, e tra marzo 2021 e marzo 2022, la Gambia ha sospeso unilateralmente la possibilità di rimpatriare i migranti irregolari gambiani dagli Stati membri dell'UE con voli charter.

Non sono stati ancora constatati miglioramenti sostanziali e duraturi nel processo di riammissione e rimpatrio, anche se nel 2022 le autorità gambiane hanno iniziato a impegnarsi in materia di riammissione. La cooperazione in materia di riammissione è ostacolata dalla mancanza di risposta da parte delle autorità gambiane alle richieste di identificazione presentate dagli Stati membri, da pratiche di identificazione lente e inefficaci, come il rigetto delle domande di riammissione o le richieste di colloqui aggiuntivi quando è presentata la prova della cittadinanza, e dal rifiuto di effettuare colloqui di identificazione. Permangono difficoltà nel rilascio tempestivo dei documenti di viaggio, anche per i casi confermati, il che a sua volta incide sull'organizzazione delle operazioni di rimpatrio.

Nel marzo 2022 la Gambia ha revocato la moratoria unilaterale sui voli charter. Tuttavia, la cooperazione nelle operazioni di rimpatrio rimane difficile: le autorità gambiane hanno rilasciato i permessi di sbarco per le prime operazioni di rimpatrio in ritardo rispetto al termine concordato (una settimana prima del volo), provocando difficoltà organizzative e cancellazioni. Successivamente, nei mesi di giugno, luglio e settembre 2022 hanno avuto luogo solo tre operazioni di rimpatrio. Occorre proseguire le operazioni di rimpatrio e aumentare la frequenza dei voli.

Nonostante l'adozione delle misure restrittive in materia di visti in virtù della decisione di esecuzione del Consiglio, e malgrado il costante impegno profuso dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione con la Gambia, non sono stati ancora constatati miglioramenti sostanziali e duraturi per quanto riguarda gli indicatori di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 2, del codice dei visti.

Sulla base di quanto precede e tenuto conto delle relazioni generali e delle misure adottate finora dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione, si ritiene che la cooperazione della Gambia con l'UE in materia di riammissione rimanga insufficiente e che siano necessari ulteriori interventi.

- **La relazione sui progressi conseguiti nella cooperazione della Gambia in materia di riammissione**

A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 7, del codice dei visti, la Commissione deve riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti nella cooperazione della Gambia in materia di riammissione dopo l'entrata in vigore delle misure previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio.

Come riferito sopra, gli Stati membri hanno dovuto far fronte a una cooperazione disomogenea che ha ostacolato tutte le fasi del processo di riammissione e rimpatrio.

La situazione successiva all'entrata in vigore della sospensione delle disposizioni del codice dei visti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio dimostra che tale decisione non è riuscita di per sé a indurre la Gambia a conseguire miglioramenti sostanziali e duraturi nella cooperazione in materia di riammissione. Pertanto, pur mantenendo l'applicazione delle misure esistenti, la Commissione propone di intervenire ulteriormente in conformità all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b), del codice dei visti, ossia di applicare ai cittadini della Gambia diritti per i visti più elevati. L'obiettivo è promuovere le azioni

necessarie, da parte delle autorità gambiane, per migliorare la cooperazione in materia di riammissione.

- **Le relazioni generali dell'Unione con la Gambia**

A partire dalla transizione democratica del 2017, l'UE ha fornito costantemente alla Gambia un sostegno politico e finanziario.

Negli ultimi anni la Gambia ha compiuto passi concreti per consolidare progressivamente la propria democrazia e recentemente ha portato a termine con successo le elezioni presidenziali (gennaio 2022) e parlamentari (aprile 2022). Di conseguenza l'UE si è adoperata per intensificare il dialogo politico, fornendo sostegno a un esempio positivo nell'Africa occidentale, in particolare attraverso contatti a più alto livello.

Il programma indicativo pluriennale nazionale per il periodo 2021-2027³ dispone di una dotazione di 119 milioni di EUR.

La Gambia gode di un accesso al mercato europeo in esenzione da dazi e contingenti nel quadro del regime "Tutto tranne le armi" (*Everything But Arms*, EBA)⁴. Nel 2019 è stato firmato l'accordo di partenariato nel settore della pesca⁵, valido per sei anni. Il paese è parte contraente dell'accordo di Cotonou⁶.

- **La decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio**

Nella valutazione della cooperazione del 2019, la Commissione ha concluso che la Gambia non ha cooperato sufficientemente in materia di riammissione. Sulla base di una proposta della Commissione a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti, il 7 ottobre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/1781, che sospende temporaneamente l'applicazione di alcune disposizioni del codice dei visti nei confronti dei cittadini della Gambia. Le disposizioni sospese sono le seguenti:

- possibilità di derogare, in singoli casi, ad alcuni dei requisiti relativi ai documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare. Ne consegue la necessità di presentare ad ogni domanda tutti i documenti giustificativi attestanti il rispetto delle condizioni d'ingresso previsti dal codice frontiere Schengen, quali che siano i trascorsi del richiedente sotto il profilo dei visti e a prescindere dal fatto che abbia usato correttamente i visti rilasciatigli in precedenza;
- la possibilità dei singoli Stati membri di esentare dal pagamento dei diritti per i visti i titolari di passaporti diplomatici e di servizio a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, lettera b), del codice dei visti. Questa categoria di richiedenti dovrà pagare i normali diritti per i visti;
- il periodo generale di 15 giorni di calendario per il trattamento delle domande di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del codice dei visti. Ne consegue che il termine ordinario di trattamento è ora di 45 giorni in tutti i casi rientranti nell'ambito di applicazione delle misure;

³ https://international-partnerships.ec.europa.eu/system/files/2019-09/nip-gambia-edf11-2016_en.pdf

⁴ Disciplinato dal [regolamento \(UE\) n. 978/2012](#)

⁵ GU L 208 dell'8.8.2019.

⁶ GU L 317 del 15.12.2000.

- il rilascio di visti per ingressi multipli a norma dell'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, del codice dei visti. Questo implica che ai richiedenti interessati dalle misure sarà rilasciato soltanto il visto per un unico ingresso.

Tali misure sono applicate dagli Stati membri dal novembre 2021 e rimarranno in vigore fino all'adozione da parte del Consiglio di una decisione volta a modificarle o abrogarle.

- **Le misure aggiuntive proposte in materia di visti**

Ambito di applicazione delle misure

L'aumento dei diritti per i visti si applicherebbe solo ai cittadini gambiani soggetti all'obbligo del visto. Non si applicherebbe ai minori di età inferiore ai 12 anni né ai richiedenti che beneficiano di un'esenzione dal pagamento dei diritti per i visti. Inoltre, l'aumento dei diritti per i visti non pregiudicherebbe la possibilità, prevista dall'articolo 16, paragrafo 6, del codice dei visti, di derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti in singoli casi.

L'aumento dei diritti per i visti non si applica ai familiari di un cittadino (mobile) dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE⁷ o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi terzi interessati, dall'altra. Lascia inoltre impregiudicati gli obblighi degli Stati membri ai sensi del diritto internazionale.

Contenuto delle misure in materia di visti

L'articolo 16, paragrafo 2 bis, del codice dei visti consente l'applicazione di diritti per i visti pari a 120 EUR o 160 EUR, invece dei normali diritti per i visti pari a 80 EUR. Dato che l'aumento dei diritti per i visti dovrebbe essere applicato "in maniera graduale", come previsto all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b), del codice dei visti, la Commissione ritiene opportuno proporre, in questa fase, l'applicazione di diritti per i visti pari a 120 EUR ai cittadini gambiani che rientrano nell'ambito di applicazione della nuova misura.

Periodo di applicazione dell'aumento dei diritti per i visti

L'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b), del codice dei visti non prevede un periodo specifico di applicazione dell'aumento dei diritti per i visti. La disposizione resterà pertanto in vigore fino a quando il Consiglio non deciderà di modificarla o abrogarla.

A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 6, del codice dei visti, la Commissione deve valutare continuamente i miglioramenti constatati nella cooperazione in materia di riammissione sulla base degli indicatori di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 2, tra cui l'assistenza fornita nell'identificazione di persone che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri, il tempestivo rilascio di documenti di viaggio e l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio. La Commissione deve riferire se possano essere constatati miglioramenti sostanziali e duraturi nella cooperazione con il paese terzo interessato in materia di riammissione e, tenendo conto

⁷ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

anche delle relazioni globali dell'Unione con detto paese terzo, può presentare al Consiglio una proposta intesa ad abrogare o modificare la decisione di esecuzione.

Inoltre, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 7, entro sei mesi dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione la Commissione deve riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti nella cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La decisione proposta è coerente con il codice dei visti, che stabilisce le norme armonizzate della politica comune in materia di visti che disciplinano le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. La decisione proposta si basa sulle misure già applicate dalla fine del 2021 nei confronti della Gambia conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio ed è pertanto coerente con quest'ultima.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'UE promuove un approccio globale in materia di migrazione e sfollamenti forzati, basato su valori e responsabilità condivisi. Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo prevede lo sviluppo e l'approfondimento di partenariati mirati, vasti ed equilibrati per promuovere la cooperazione su tutti gli aspetti pertinenti:

- proteggere chi ne ha bisogno e sostenere i paesi e le comunità di accoglienza;
- sviluppare opportunità economiche e affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati;
- aiutare i partner a rafforzare la gestione e la governance della migrazione;
- promuovere la cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione;
- sviluppare l'offerta di percorsi legali verso l'Europa.

La cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è un elemento importante di tale politica. Per rafforzare tali partenariati globali e garantire la piena cooperazione dei paesi terzi, il Consiglio europeo ha invitato l'UE a fare leva su tutti i pertinenti strumenti, anche in materia di cooperazione allo sviluppo, commercio e visti⁸.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

n.p.

⁸ EUCO 22/21, punto 17.

- **Proporzionalità**

L'obiettivo delle misure proposte è convincere la Gambia a migliorare la cooperazione in materia di riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Le misure sono proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti. Esse non pregiudicano la possibilità per i cittadini della Gambia di chiedere e ottenere visti, ma si limitano ad aumentare i diritti a carico dei richiedenti. Inoltre, alcune categorie di persone sono escluse dall'ambito di applicazione della presente decisione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.p.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

n.p.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.p.

- **Valutazione d'impatto**

n.p.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.p.

- **Diritti fondamentali**

Le misure proposte non pregiudicano la possibilità di chiedere e ottenere visti e quindi rispettano i diritti fondamentali dei richiedenti, in particolare il rispetto della vita familiare.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

n.p.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

n.p.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

n.p.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'*articolo 1* chiarisce l'ambito di applicazione della decisione di esecuzione proposta. I paragrafi 1 e 2 specificano che essa si applica solo ai cittadini della Gambia soggetti all'obbligo del visto e non a quelli esenti sulla base dell'articolo 4 o dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1806.

Il paragrafo 3 stabilisce che la decisione non si applica ai minori di età inferiore ai 12 anni, come previsto dall'articolo 16, paragrafo 2 bis, del codice dei visti.

Il paragrafo 4 chiarisce che la decisione non si applica ai richiedenti per i quali è prevista l'esenzione dai diritti per i visti a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, o dell'articolo 16, paragrafo 5, lettere a) o c), del codice dei visti. Tuttavia, non possono essere esentati dal pagamento dei diritti per i visti i titolari di passaporti diplomatici o di servizio della Gambia, poiché l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 5, lettera b), del codice dei visti è stata sospesa dalla decisione di esecuzione 2021/1781 del Consiglio. I titolari di tali passaporti che sono cittadini della Gambia sono pertanto soggetti alla decisione di esecuzione proposta e all'aumento dei diritti per i visti.

Inoltre, il paragrafo 5 specifica che la decisione non pregiudica la possibilità, prevista dall'articolo 16, paragrafo 6, del codice dei visti, di derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti in singoli casi.

Il paragrafo 6 esonera dall'ambito di applicazione della decisione proposta i richiedenti che sono familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE e i familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il paese terzo, dall'altra.

Il paragrafo 7 specifica che la decisione di esecuzione proposta lascia impregiudicati gli obblighi internazionali degli Stati membri, mentre il paragrafo 8 ricorda che essa non pregiudica l'applicazione delle misure in materia di visti già in vigore nei confronti della Gambia conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio.

L'*articolo 2* stabilisce che ai cittadini della Gambia che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione si applicano diritti per i visti pari a 120 EUR.

L'*articolo 3* contiene l'elenco dei destinatari della decisione proposta, ossia gli Stati membri interessati.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'applicazione di un aumento dei diritti per i visti nei confronti della Gambia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)⁹, in particolare l'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La cooperazione in materia di riammissione con la Gambia è stata valutata insufficiente ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009. Considerate le misure adottate per migliorare il livello di cooperazione, e le relazioni generali tra l'Unione e la Gambia, la cooperazione della Gambia con l'Unione in materia di riammissione è stata ritenuta insufficiente ed è stato pertanto considerato necessario un intervento dell'Unione.
- (2) Conformemente all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009, il 7 ottobre 2021 è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio¹⁰, in virtù della quale è stata temporaneamente sospesa per alcuni cittadini della Gambia l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'articolo 16, paragrafo 5, lettera b), dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, del regolamento (CE) n. 810/2009.
- (3) A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009, la Commissione ha valutato regolarmente la cooperazione con la Gambia in materia di riammissione dopo l'entrata in vigore della decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio. La valutazione indica che non sono stati conseguiti miglioramenti significativi, in quanto la cooperazione in materia di identificazione e rimpatrio rimane problematica, il termine fissato dall'accordo di riammissione dell'UE non è stato rispettato e fino al marzo 2022 è rimasta in vigore una moratoria sui rimpatri mediante voli charter, imposta unilateralmente dalla Gambia. Nonostante alcuni limitati sviluppi, in particolare il rilascio di tre permessi di sbarco per le operazioni di rimpatrio che hanno avuto luogo dopo la sospensione della moratoria imposta dalla Gambia, la cooperazione in materia di riammissione rimane insufficiente e sono ancora necessari miglioramenti sostanziali e duraturi.

⁹ GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

¹⁰ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio del 7 ottobre 2021 relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Gambia (GU L 360 dell'11.10.2021, pag. 124).

- (4) La Commissione valuta che, nonostante le misure adottate con la decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio, la cooperazione della Gambia con l'Unione in materia di riammissione continui a essere insufficiente e occorra pertanto intervenire ulteriormente. È opportuno che la decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio rimanga in vigore.
- (5) L'applicazione graduale di diritti per i visti più elevati per i cittadini della Gambia dovrebbe inviare un chiaro segnale alle autorità gambiane sulla necessità di intraprendere le azioni necessarie per migliorare la cooperazione in materia di riammissione.
- (6) È quindi opportuno che siano applicati diritti per i visti pari a 120 EUR, come previsto all'articolo 16, lettera 2 bis), del regolamento (CE) n. 810/2009, ai cittadini della Gambia soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹. Tali diritti non si applicano ai minori di età inferiore ai 12 anni. Non dovrebbero inoltre applicarsi ai richiedenti esentati dal pagamento dei diritti per i visti conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, o dell'articolo 16, paragrafo 5, lettera a) o c), del regolamento (UE) n. 810/2009.
- (7) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'applicazione della direttiva 2004/38/CE, che estende il diritto di libera circolazione ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, quando raggiungono o accompagnano il cittadino dell'Unione. La presente decisione non dovrebbe pertanto applicarsi ai familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e un paese terzo.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero lasciare impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del diritto internazionale, anche in quanto paesi ospitanti organizzazioni intergovernative internazionali o conferenze internazionali convocate dalle Nazioni Unite o da organizzazioni intergovernative internazionali con sede negli Stati membri. Pertanto, l'aumento dei diritti per i visti non dovrebbe applicarsi ai cittadini della Gambia richiedenti il visto nella misura in cui ciò è necessario affinché gli Stati membri adempiano i loro obblighi in qualità di paesi ospitanti tali organizzazioni o conferenze.
- (9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
- (10) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del

¹¹ Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

Consiglio¹²; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

- (11) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹³, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio¹⁴.
- (12) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹⁵, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio¹⁶.
- (13) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹⁷, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio¹⁸.
- (14) La presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011,

¹² Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

¹³ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

¹⁴ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

¹⁵ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

¹⁶ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

¹⁷ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

¹⁸ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente decisione si applica ai cittadini della Gambia soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806¹⁹.
2. La presente decisione non si applica ai cittadini della Gambia esentati dall'obbligo del visto a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1806.
3. La presente decisione lascia impregiudicata la possibilità di derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti in singoli casi, a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 810/2009.
4. La presente decisione non si applica ai cittadini della Gambia che presentano domanda di visto e che sono familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o ai familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e il paese terzo.
5. La presente decisione lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:
 - (a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
 - (b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o da altre organizzazioni intergovernative internazionali con sede in uno Stato membro, o sotto i loro auspici;
 - (c) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
 - (d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia, come modificato da ultimo.
6. La presente decisione lascia impregiudicate le misure previste e applicate in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio.

Articolo 2

Oggetto

I cittadini della Gambia pagano diritti per i visti pari a 120 EUR.

¹⁹ Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

Articolo 3

Destinatari

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente